REGIONE SICILIA
AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"GARIBALDI"
CATANIA

DELIBERAZIONE N. 111 **DEL** 03 FEB. 2021

Oggetto: Definizione anticipata del giudizio innanzi alla Corte di appello di Catania R.G. 2020 N. 815- Liquidazione somme in favore delle sig.re G.G., R.G. e R.M.E. eredi R.C.- Polizza n. ITOMM1100192 Am Trust Assicurazioni spa cessionaria di AMTRUST Europe limited Ltd. Sinistro del 06/12/2009. (85/20)

Proposta N° 364 **del** 03/02/2021

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale

L'istruttore _____

Il Responsabile del Procedimento _____

Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo Ferraro

Registrazione Contabile

Budget Anno 2013 -----Conto ----------20202010100 Importo---------- €296.292,12 Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____Importo _____Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

Il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Dirigente Avvocato
Servizio Legale

Premesso che in data 29.05.2013, gli eredi del sig. R.C. (G.G., R.G. e R.M.E.), hanno formulato richiesta di risarcimento per i danni subiti per il decesso del loro congiunto R.C. intervenuto in data 06.12.2009 presso il P.O. Garibaldi Centro;

Che, in dipendenza del contratto assicurativo di RCT/O n. ITOMM1100192, con nota del 13.06.2013, prot. 8872 il predetto evento è stato denunciato alla compagnia assicurativa AmTrust Europe Ltd, con la quale all'epoca dei fatti era vigente apposita polizza assicurativa;

Che con successiva nota il broker ha comunicato di aver provveduto a rubricare il sinistro con il numero 2013/13366 ed a trasmettere la pratica alla compagnia assicurativa per gli adempimenti di conseguenziali;
Che con nota acquisita al Prot. gen. n. 5045 del 17.04.2014, le signore G.G. e R.M.E. e R.G., rispettivamente moglie la prima e figlie le seconde del signor R.C. hanno trasmesso istanza di mediazione civile con incontro fissato per il giorno 11.06.2014;

Che con delibera n. 1325 del 22.05.2014 è stato incaricato l'avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara per rappresentare e difendere l'Ente, con facoltà di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa con la quale era attiva la polizza RC sia innanzi al procedimento di mediazione che nell'eventuale giudizio di merito;

Che, in data 16.09.2014, gli avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano, nell'interesse degli eredi del defunto signor R.C., hanno notificato atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto–

Che, il Giudice del Tribunale di Catania con successive ordinanze del 15 e del 21 dicembre 2015 ha disposto una consulenza d'ufficio nominando il dr. *Pietro Piccirillo* unitamente al dr. *Febronio Vaccaro*, consulente ausiliario, che in data 04.03.2016, in esecuzione del mandato affidato hanno trasmesso l'elaborato peritale in seno al quale, pur ritenendo esente da censure l'operato dei sanitari, hanno rilevato un ritardo nel trasferimento dal P.S. alla sala operatoria che ha contribuito in maniera significativa al deterioramento delle condizioni generali del paziente;

Che in data 07.05.2020 il Tribunale di Catania, nel giudizio n. R.G. 13539/2014, in accoglimento della domanda di risarcimento promossa dagli eredi del defunto R.C. ha pubblicato la sentenza n. 1506/2020 con la quale ha condannato l'azienda Garibaldi al risarcimento dei danni ed al pagamento dei due terzi di spese di lite in favore della moglie del paziente G.G. e dei due figli R.M.E. e R.G.

Che in seno alla citata sentenza l'Azienda è stata condannata a pagare in favore della moglie G.G. e di uno dei due figli R. M. la somma di €. 350.000,00 (€175.000 ciascuno) oltre €. 165.960,00 in favore dell'altra figlia R.G. oltre accessori di legge e spese di lite nella misura dei soli due terzi, pari a €. 10.318,00 ed esborsi pari ad €545,00 oltre IVA, CPA e spese generali;

Che il Tribunale di Catania ha, invece, rigettato la domanda di manleva proposta dall'ARNAS nei confronti della Compagnia e per effetto ha condannato l'ARNAS al pagamento delle spese di lite in favore di Amtrust Europe ltd, liquidate in complessivi € 7.739,00 oltre Iva ed accessori di legge

Che con delibera n. 504 del 10.06.2020 l'Azienda ha conferito incarico all'Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara, Dirigente Avvocato, per proporre appello avverso la sentenza n. 1506/2020 resa dal Tribunale nella causa civile n. 13539/2014;

Che l'adita Corte, in accoglimento della istanza inibitoria formulata in seno all'atto di appello, con ordinanza del 02.12.2020, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disposto una nuova Consulenza medico legale collegiale affidandola al dr. *Giuseppe Gula* ed al dr. *Enrico Reginato*;

Che con nota pec del 15.12.2020, assunta al numero di protocollo generale 20967, inviata anche al legale che assiste la compagnia assicurativa, l'avvocato Dario Seminara, difensore degli eredi del defunto paziente G.C., ha comunicato, per conto dei suoi assistiti, la disponibilità a transigere la controversia per un minore

importo pari ad €510.000,00 (omnicomprensivi) a fronte di un condannatorio di primo grado pari a complessivi €542.112,00 (inclusi accessori di legge);

Che il Procuratore Speciale pro tempore della Compagnia Amtrust Europe Ltd, diversamente da quanto stabilito in sentenza di primo grado con la quale è stata rigettata la domanda di manleva proposta dall'azienda, con pec del 16.12.2020 assunta al numero 21037 del protocollo generale, ha manifestato la disponibilità a transigere nei limiti della massima esposizione mettendo a disposizione dell'ARNAS Garibaldi l'importo di €213.707,88;

Che in dipendenza del parere favorevole alla definizione anticipata della vicenda, espresso dal Comitato di Valutazione dei Sinistri con verbale n 17 del 22/12/2020, l'Azienda con nota prot. 684 del 14.01.2021 ha inoltrato la proposta di definizione transattiva ai legali di controparte per l'importo a saldo e stralcio pari ad € 510.000,00 ponendo la quota di €296.292,12 a carico di ARNAS Garibaldi e la restante quota di € 213.707,88 a carico della Compagnia Am Trust Assicurazioni SPA (cessionaria di AM Trust Europe Ltd) come da nota con pec del 16.12.2020 assunta al numero 21037;

Che, con note del 14/01/2021 (prot. 836) e del 21.01.2021, i difensori che assistono gli eredi del defunto paziente hanno trasmesso l'atto di transazione sottoscritto e copia dei documenti di identità e C.F. degli eredi del defunto paziente unitamente alla procura notarile a transigere ed incassare rilasciata dai signori G.G., R.G. e R.M.E.;

Che con successiva nota pec del 21/01/2021 lo studio legale che rappresenta la compagnia assicurativa ha trasmesso copia della transazione sottoscritta anche dalla Am Trust Assicurazioni SPA (cessionaria del portafoglio assicurativo comprendente la polizza ITOMM1100192 sottoscritta dalla cedente Amtrust Europe Ltd - giusto trasferimento del 31.07.2020) con la quale è stato stabilito che gli eredi defunto paziente R.C. accettano la somma omnicomprensiva di €510.000 (euro cinquecentodieci//00) a titolo di "*risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non materiali ed immateriali, delle spese sostenute e da sostenere a cagione del sinistro, comprese le spese di lite pari ad €20.000 a lordo delle imposte e di ctp e per tutte le causali dedotte a non dedotte nella causa in corso n. 815/2020 RG della Corte di Appello di Catania*";

Che a fronte del minore importo di €510.000 (euro cinquecentodieci//00) solo la somma di €296.292,12, (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12) saranno a carico dell'Azienda Garibaldi, mentre la residua somma di €213.701,88 (euro ducentotredicimilasettecentouno/88) saranno corrisposti direttamente ai danneggiati, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c., da Am Trust Assicurazioni SPA;

Che con la sottoscrizione dell'accordo bonario, le parti transigenti dichiarano di approvare integralmente l'atto e di aver così definito la vertenza risarcitoria oggetto del procedimento iscritto presso la Corte di Appello di Catania – Sez. I Civile –per sé e per i propri aventi causa, evitando ogni connessa alea;

Che con la sottoscrizione dell'accordo e l'erogazione delle somme le Parti si impegnano a favorire ed adoperarsi per l'estinzione del Giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania R.G. N. 815/20 ai sensi del disposto dell'art. 309 c.p.c. con prossima udienza fissata per il 04/06/2021;

Che le somme per la copertura del sinistro sono state regolarmente accantonate per l'anno 2013 e sono idonee a coprire il sinistro;

Che, la definizione anticipata del giudizio di appello per il minore importo di € 510.000,00 appare conveniente considerato che solo la somma di €296.292,12 (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12) sarà a carico dell'azienda per effetto dell'accordo transattivo stilato con Am Trust Assicurazioni SPA che, diversamente da quanto disposto in sentenza di primo grado, corrisponderà ai danneggiati in dipendenza della polizza RC n. ITOMM1100192, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c., la residua somma di €213.701,88 (euro ducentotredicimilasettecentouno/88);

Preso atto che la definizione anticipata del giudizio rappresenta un risparmio in termini di spese legali, sorte capitale, interessi ed incremento delle poste creditorie conseguenti al trattamento sanitario oltre all'alea del giudizio che rende incerto l'esito sia in ordine alla responsabilità che in relazione alla domanda di manleva;

Preso atto che con la sottoscrizione dell'accordo transattivo e la regolare esecuzione in favore dei danneggiati l'Arnas Garibaldi e la cessionaria Am Trust Assicurazioni spa rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto pretesa e somma in relazione al giudizio transatto anche a titolo di manleva in virtù dei diritti derivanti dalla polizza RC n ITOMM1100192;

Che l'operato dei sanitari è stato ritenuto esente da censure, atteso che le ragioni del decesso del paziente sono riconducibili al ritardo dell'arrivo del mezzo di soccorso per ragioni non imputabili ai sanitari;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'accordo transattivo con cui gli eredi del defunto paziente R.C., rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Seminara, accettano per la perdita del loro congiunto, avvenuta il 06.12.2009, il minore importo di €510.000,00 rispetto al maggiore liquidato nella sentenza n. 1506/20, pubblicata in data 07.05.2020, dal Tribunale Civile di Catania nel giudizio n. R.G. 13539/2014;

Ritenuto di prendere atto che, in dipendenza dell'accordo transattivo sottoscritto anche da Am Trust Assicurazioni SPA cessionaria di Am Trust Assicurazioni spa, società assicuratrice rappresentata dall'avvocato Giovanni Bassi, l'azienda Garibaldi sarà tenuta a corrispondere, rispetto al complessivo di €510.000 a tiolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, la minore somma di €296.292,12, (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12), mentre la restante parte di €213.701,88 (euro ducentotredicimilasettecentouno/88) verrà corrisposta direttamente ai danneggiati, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c., da Am Trust Assicurazioni SPA;

Ritenuto che con la sottoscrizione dell'atto transattivo e la successiva delibera di liquidazione dell'importo dovuto, il giudizio di appello R.G. N. 815/20 con prossima udienza fissata per il 04/06/2021 verrà consensualmente abbandonato;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di € 296.292,12 (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12) e conseguentemente corrispondere in favore delle sigg.re G.G., R.G. e R.M.E., l'importo sopra indicato mediante bonifico da accreditare, sul conto indicato nella nota del 14/01/2021, prot. 836, al procuratore speciale avvocato Dario Seminara secondo le modalità previste nella procura speciale irrevocabile all'incasso rilasciata dai signori G.G, R.G. e R.M.E. ai rogiti del Notaio Riggio Giuseppe di Catania del 03/11/2016, n. rep. 73476, con effetto liberatorio dell'importo incassato per l'azienda;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al pagamento della somma di € 296.292,12 dal conto s.p. 20202010100;

Ritenuto di fare riserva di provvedere al pagamento delle imposte di registro sui provvedimenti giudiziali emessi ed emittenti;

Ritenuto di dover trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità della presente, stante il termine essenziale previsto in seno all'atto transattivo sottoscritto tra le parti;

Ritenuto, infine di dover tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento indicazione che possa. anche indirettamente, consentirne l'identificazione; Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ..., circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivisiti istituzionali; Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente

alla corresponsione di quanto dovuto in attuazione dell'accordo concluso in sede accertamento tecnico preventivo ex art. 13 legge 24/2017 alfine di evitare aggravi di spesa;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dell'accordo transattivo con cui gli eredi del defunto paziente R. G., rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Seminara, accettano per il decesso del loro congiunto, avvenuto il 06.12.2009, il minore importo di €510.000,00 rispetto al maggiore liquidato nella sentenza n. 1506/20, pubblicata in data 07.05.2020, resa dal Tribunale Civile di Catania nel giudizio n. R.G. 13539/2014;

Prendere atto che, in dipendenza in dipendenza dell'accordo transattivo sottoscritto anche da Am Trust Assicurazioni SPA cessionaria di Am Trust Assicurazioni spa, società assicuratrice rappresentata dall'avvocato Giovanni Bassi, l'azienda Garibaldi sarà tenuta a corrispondere, rispetto al complessivo di €510.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, la minore somma di €296.292,12, (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12), mentre la restante parte di €213.701,88 (euro ducentotredicimilasettecentouno/88) verrà corrisposta direttamente ai danneggiati, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c., da Am Trust Assicurazioni SPA;

Dare atto che con la sottoscrizione dell'atto transattivo e la successiva delibera di liquidazione dell'importo dovuto, il giudizio di appello R.G. N. 815/20 con prossima udienza fissata per il 04/06/2021 verrà abbandonato;

Autorizzare la spesa complessiva di € 296.292,12 (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12) e conseguentemente corrispondere in favore delle sigg.re G.G., R.G. e R.M.E., l'importo sopra indicato mediante bonifico da accreditare, sul conto indicato nella nota del 14/01/2021, prot. 836, al procuratore speciale avvocato Dario Seminara secondo le modalità previste nella procura speciale irrevocabile all'incasso rilasciata dai signori G.G, R.G. e R.M.E. ai rogiti del Notaio Riggio Giuseppe di Catania del 03/11/2016, n. rep. 73476, con effetto liberatorio dell'importo incassato per l'azienda;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al pagamento della somma di € 296.292,12 dal conto s.p. 20202010100;

Fare riserva di provvedere al pagamento delle imposte di registro sui provvedimenti giudiziali emessi ed emittenti;

Trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Munire la presente delibera d'immediata esecutiva stante il termine essenziale previsto in seno all'atto transattivo sottoscritto tra le parti;

Allegati: omissis (ai sensi del Regolamento Europeo 216/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii)

Il Dirigente Avvocato
Servizio Legale
Avv. Carmelo Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e pertanto,

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dell'accordo transattivo con cui gli eredi del defunto paziente R. G., rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Seminara, accettano per il decesso del loro congiunto, avvenuto il 06.12.2009, il minore importo di €510.000,00 rispetto al maggiore liquidato nella sentenza n. 1506/20, pubblicata in data 07.05.2020, resa dal Tribunale Civile di Catania nel giudizio n. R.G. 13539/2014;

Prendere atto che, in dipendenza dell'accordo transattivo sottoscritto anche da Am Trust Assicurazioni SPA cessionaria di Am Trust Assicurazioni spa, società assicuratrice rappresentata dall'avvocato Giovanni Bassi, l'azienda Garibaldi sarà tenuta a corrispondere, rispetto al complessivo di €510.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, la minore somma di €296.292,12, (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12), mentre la restante parte di €213.701,88 (euro ducentotredicimilasettecentouno/88) verrà corrisposta direttamente ai danneggiati, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c., da Am Trust Assicurazioni SPA;

Dare atto che con la sottoscrizione dell'atto transattivo e la successiva delibera di liquidazione dell'importo dovuto, il giudizio di appello R.G. N. 815/20 con prossima udienza fissata per il 04/06/2021 verrà abbandonato;

Autorizzare la spesa complessiva di € 296.292,12 (euro ducenteonovantaseimila ducentonovantadue//12) e conseguentemente corrispondere in favore delle sigg.re G.G., R.G. e R.M.E., l'importo sopra indicato mediante bonifico da accreditare, sul conto indicato nella nota del 14/01/2021, prot. 836, al procuratore speciale avvocato Dario Seminara secondo le modalità previste nella procura speciale irrevocabile all'incasso rilasciata dai signori G.G, R.G. e R.M.E. ai rogiti del Notaio Riggio Giuseppe di Catania del 03/11/2016, n. rep. 73476, con effetto liberatorio dell'importo incassato per l'azienda;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al pagamento della somma di € 296.292,12 dal conto s.p. 20202010100;

Fare riserva di provvedere al pagamento delle imposte di registro sui provvedimenti giudiziali emessi ed emittenti;

Trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Munire la presente delibera d'immediata esecutiva stante il termine essenziale previsto in seno all'atto transattivo sottoscritto tra le parti;

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale

(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____ _____